

Codice A1814B

D.D. 6 dicembre 2022, n. 3764

R.D. 523/1904 - P.I. n. 1355 - Torrente Borbera - Autorizzazione idraulica per la sistemazione idraulica tra la confluenza del rio Lubbia e il torrente Borbera in località Casa Bianca - Chiappeti in Comune di Albera Ligure (AL).Richiedente: Comune di Albera Ligure (AL).



ATTO DD 3764/A1814B/2022

DEL 06/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: R.D. 523/1904 – P.I. n. 1355 - Torrente Borbera - Autorizzazione idraulica per la sistemazione idraulica tra la confluenza del rio Lubbia e il torrente Borbera in località Casa Bianca - Chiappeti in Comune di Albera Ligure (AL).Richiedente: Comune di Albera Ligure (AL).

Il Comune di Albera Ligure, con sede in via Roma n. 1 – 15060 Albera Ligure (AL), ha presentato istanza in data 09/09/2022 (acquisita agli atti di questo Settore il 12/09/2022 con prot. n. 38070) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la sistemazione idraulica tra la confluenza del rio Lubbia e il torrente Borbera in località Casa Bianca - Chiappeti in Comune di Albera Ligure (AL), intervento ricompreso nel progetto codice CUP C28H21000060002, finanziato con un contributo pari a 70.000 euro dalla Regione Piemonte con il programma adottato con Determinazione Dirigenziale n. 246/A1802B/2022 del 07/02/2022: *Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi tra il 19 e il 22 ottobre 2019 nel territorio della Provincia di Alessandria*, codice intervento AL_A18_622_19_513.

Poiché in progetto è prevista la realizzazione di un'opera di difesa che interessa la sponda destra del corso d'acqua pubblico denominato torrente Borbera, iscritto al n. 34 dell'Elenco delle Acque Pubbliche della Provincia di Alessandria, è necessario procedere al rilascio dell'autorizzazione in linea idraulica, ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza, inviata telematicamente tramite PEC dal Comune di Albera Ligure, è allegata dichiarazione sottoscritta digitalmente dal R.U.P. Geom. Marcello BOCCA circa la conformità degli elaborati progettuali trasmessi in formato digitale a quelli cartacei conservati presso l'Ente richiedente. Il progetto risulta redatto dall'A.T.P. composta dal Geom. Mario MASSONE con studio tecnico in Cantalupo Ligure (AL) e dall'Ing. Paolo Chiarella con studio tecnico in Novi Ligure (AL).

Il Comune di Albera Ligure ha approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto con deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 13/05/2022.

Con nota prot. n. 39098 del 19/09/2022 è stata effettuata la comunicazione di avvio del

procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 15 della L.R. 14/2014.

Trattandosi di una richiesta di autorizzazione idraulica avanzata da un ente locale per la realizzazione di un'opera di pubblica utilità, non si è provveduto ad effettuare le pubblicazioni di rito dell'avviso di presentazione dell'istanza.

Il progetto prevede la realizzazione di una difesa spondale in massi ciclopici, in destra idrografica del rio Lubbia, nel tratto terminale in corrispondenza della confluenza con il torrente Borbera, di lunghezza complessiva pari a circa 30 metri, e il consolidamento mediante sottofondazione e protezione del pennello esistente mediante massi naturali cementati disposti in modo da colmare le erosioni localizzate e a proteggere le pareti dell'opera esistente.

Per la realizzazione dei lavori è prevista la formazione di una savanella nell'alveo del torrente Borbera per l'allontanamento delle acque di aggettamento dall'area di intervento.

L'accesso all'area d'intervento è previsto dalla sponda idrografica destra attraverso la viabilità esistente che dalla S.P. 140 "della Val Borbera" raggiunge l'alveo del torrente Borbera e la formazione di un pista provvisoria di cantiere in alveo mediante la semplice regolarizzazione del terreno della lunghezza complessiva di circa 350 metri e larghezza 3,00 metri.

In data 18/10/2022 è stato effettuato un sopralluogo da parte di funzionari del Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, congiuntamente al progettista ed al Sindaco, al fine di verificare lo stato dei luoghi.

Con nota PEC del 07/11/2022 (acquisita agli atti di questo Settore in pari data con prot. n. 47198) il Comune di Albera Ligure ha trasmesso n. 5 tavole progettuali aggiornate dal progettista in base a quanto riscontrato e condiviso nel corso del sopralluogo congiunto del 18/10/2022.

Considerato che l'opera prevista in progetto assolve unicamente la finalità di protezione della sponda da erosioni e conseguenti cedimenti in alveo, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i., non occorrerà formalizzare un atto di concessione e non dovrà essere corrisposto alcun canone, fermo restando l'osservanza delle vigenti norme in materia e delle prescrizioni/obblighi di cui al presente provvedimento.

Ritenuto che dall'esame della documentazione progettuale allegata all'istanza e successive integrazioni, l'intervento in argomento è ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Borbera, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche e modalità d'intervento di seguito riportate:

1. la difesa spondale in massi prevista in progetto dovrà essere realizzata in perfetto allineamento con il profilo della sponda naturale al fine di evitare qualsiasi restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua, inoltre, l'estremità di monte dovrà essere opportunamente ammorsata alla sponda o ai manufatti esistenti, al fine di evitarne l'aggiramento da parte della corrente;
2. dovranno essere rispettate le indicazioni progettuali in merito alla profondità di imposta della fondazione della scogliera e delle sottofondazioni del pennello;
3. i massi utilizzati per la difesa spondale e per il consolidamento e sottofondazione del pennello dovranno essere di adeguata pezzatura e di forma irregolare, con caratteristiche idonee a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua, in particolare,

considerando l'energia e la forza erosiva della corrente durante le piene, dovranno avere una pezzatura media superiore a 1,0 m³; dovranno essere ricavati o costituiti da roccia non geliva, fortemente resistente all'abrasione, con grana compatta ed uniforme, privi di fratture, parti alterate, venature e piani di sfaldamento;

4. per facilitare il transito dei mezzi lungo la pista di cantiere è consentito solo un semplice livellamento del materiale litoide senza realizzare rilevati, posare tubi e senza modificare l'andamento plano-altimetrico dell'alveo;
5. ad ultimazione lavori dovrà essere smantellata la rampa di accesso all'alveo, rimossa la pista temporanea di cantiere che interessa l'alveo del torrente Borbera, dovranno essere ripulite le pertinenze demaniali interessate dai lavori e ripristinato lo stato originario naturale dei luoghi;
6. la savanella nell'alveo del torrente Borbera, prevista per l'allontanamento delle acque di aggettamento dall'area di intervento, a lavori ultimati dovrà essere reinterrata con il materiale di scavo e dovrà essere ripristinata la sezione originale di scorrimento del corso d'acqua.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046 "*Disciplina del sistema dei controlli interni*", come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale del 14 giugno 2021 n. 1-3361, constatato che l'istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Regio Decreto 25/07/1904 n. 523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 17 della Legge Regionale n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/03/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- art. 59 della Legge Regionale n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- Legge Regionale n. 12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- Regolamento regionale D.P.G.R. n. 14/R del 6 dicembre 2004, così come modificato dal regolamento regionale n. 2/R/2011 recante: "Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (L.R. 18/05/2004, n. 12)";

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, il Comune di Albera Ligure, con sede in via Torino n. 69 – 15076 Albera Ligure (AL), i lavori per la sistemazione idraulica tra la

confluenza del rio Lubbia e il torrente Borbera in località Casa Bianca - Chiappeti, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza e depositati in formato digitale agli atti del Settore ed in premessa richiamati, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto allegato all'istanza e nel rispetto delle prescrizioni tecniche elencate in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori dall'alveo del torrente Borbera; il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo per il posizionamento della scogliera dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni di alveo o erosioni di sponda, ove necessario, nel tratto oggetto di sistemazione, mentre l'asportazione del materiale litoide in esubero è condizionato alla presentazione di apposita istanza di concessione da parte dell'appaltatore, corredata di elaborati quotati di dettaglio (planimetria, sezioni e computi), nel rispetto della D.G.R. n. 44-5084 del 14/01/2002 ed al pagamento del relativo canone secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 21-51107 del 09/02/2015;
3. le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
4. durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
5. premesso che le lavorazioni in alveo dovranno essere eseguite in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
6. le opere in argomento dovranno essere realizzate, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno) a far data dalla presente Determinazione, a condizione che non si verifichino nel frattempo variazioni sostanziali dello stato dei luoghi, tali da comportare una diversa tipologia d'intervento (anche solo in termini geometrici) rispetto al progetto autorizzato. Al verificarsi di tale evenienza l'autorizzazione sarà considerata decaduta ed occorrerà procedere con una nuova richiesta di autorizzazione. I lavori, una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
7. il Comune di Albera Ligure dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti, Ufficio di Alessandria, a mezzo PEC all'indirizzo *tecnico.regionale.al_at@cert.regione.piemonte.it* e con un congruo preavviso, la data di inizio e successivamente l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato ed alle prescrizioni impartite;

8. sarà onere del committente delle opere, assicurare, sotto la propria responsabilità in caso di maltempo e di diramazione di stati d'allerta, il presidio dell'area di cantiere, adottando di conseguenza ogni provvedimento che si rendesse necessario ai fini della sicurezza e dell'incolumità pubblica, per tutta la durata dei lavori;
9. è vietato l'accesso ed il transito in alveo nel caso di avversità atmosferiche e piena del corso d'acqua ed in tutti quei casi in cui le condizioni meteorologiche in atto facciano presagire possibili aumenti dei livelli idrici in alveo che determinano il superamento delle condizioni di sicurezza; al riguardo il soggetto autorizzato dovrà controllare con regolarità i bollettini di previsione e di allerta meteo-idrologica emessi dagli enti preposti (A.R.P.A. Piemonte, Protezione Civile Regionale, Provinciale, ecc.); resta in carico dello stesso richiedente l'onere conseguente la sicurezza idraulica degli operatori, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., svincolando questa Amministrazione ed i suoi funzionari da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti ad eventuali piene del corso d'acqua;
10. sull'area di lavoro non è consentito mantenere in alveo in assenza di operatore, in particolare durante le ore notturne e nei giorni festivi, mezzi d'opera, attrezzature, strutture (uffici, bagni, spogliatoi, ecc.) e materiali, benché con carattere temporaneo, che a causa di possibili incrementi del livello idrometrico costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato dal presente intervento;
11. il richiedente è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
12. il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati, dell'alveo e delle sponde, nei tratti in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo le zone d'imposta mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
14. l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario, o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
15. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno

che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

16. Il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme, in particolare dovrà acquisire l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 37/2006, da parte dell'Ufficio Tecnico Faunistico Provinciale ed Ittiofauna – Direzione Ambiente della Provincia di Alessandria.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) e c) del regolamento regionale n. 14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

Il presente atto verrà pubblicato sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Roberto IVALDI

IL DIRIGENTE
(A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli